

AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER TITOLI DEL PERSONALE DOCENTE FORMATE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 E 2012-2013. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E ULTERIORI DIRETTIVE APPLICATIVE (ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 DICEMBRE 2006, N. 27-80/LEG.)

Articolo 1

Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg, recante "Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", di seguito denominato "regolamento", questo bando stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, la documentazione necessaria e ulteriori direttive applicative per l'aggiornamento straordinario, previsto dall'articolo 66 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria di assestamento 2009), delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente formate per gli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013 con la procedura indetta con la deliberazione della Giunta provinciale 14 novembre 2008, n. 3025, di seguito denominate "graduatorie provinciali per titoli 2009-2013".

2. Gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013 che non presentano domanda di aggiornamento conservano il punteggio già posseduto in relazione alle classi di concorso per le quali sono iscritti, fatta salva la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuità ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 di questo bando. A tali aspiranti docenti non sono riconfermate le situazioni soggette a scadenza di cui al comma 6 dell'articolo 4 di questo bando (diritto di usufruire della riserva dei posti e della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza e diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede di cui agli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

3. Gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013 possono presentare domanda di aggiornamento, con eventuale richiesta di rideterminazione del punteggio e inserimento in ulteriori graduatorie ai sensi del comma 4 di questo articolo, secondo le modalità previste dall'articolo 4 di questo bando.

4. Ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale n. 2 del 2009, gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti possono presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti e ai titoli posseduti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 di questo bando.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, lettera c), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione in Trentino), non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali per titoli dei docenti con contratto a tempo indeterminato.

Articolo 2
Articolazione delle graduatorie provinciali per titoli

1. Le graduatorie provinciali per titoli sono articolate in tre fasce.

2. Ai sensi dell'articolo 92, comma 2 bis, della legge provinciale n. 5 del 2006, gli aspiranti docenti che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, qualora inseriti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), formulate ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42, sono inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli in posizione subordinata a tutte le fasce, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.

3. Con la procedura di aggiornamento straordinario stabilita da questo bando gli aspiranti docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013 in subordine a tutte le fasce sono inseriti in terza fascia nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti e ai titoli posseduti.

Articolo 3
Norme comuni alla prima, seconda e terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli

1. Il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, di seguito denominato "struttura provinciale competente", provvede alla valutazione dei titoli sulla base di quanto stabilito dall'allegato A al regolamento per gli aspiranti docenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia delle graduatorie provinciali per titoli, dall'allegato B al regolamento per gli aspiranti docenti appartenenti alla terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli e dall'allegato C al regolamento per gli aspiranti docenti appartenenti alle graduatorie provinciali per titoli di strumento musicale; per la valutazione dei titoli degli aspiranti docenti inseriti in subordine a tutte le fasce si applica quanto previsto dagli allegati B e C al regolamento. Il servizio effettivamente prestato con continuità, di cui alla lettera B degli allegati A, B e C al regolamento, è valutato secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 di questo bando.

2. Per la valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie e degli altri titoli o dei titoli culturali e dei titoli artistici, previsti rispettivamente dalle lettere A e C degli allegati A, B e C al regolamento, sono considerati utili i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 13 di questo bando.

3. Per la valutazione dei titoli di servizio d'insegnamento e dei titoli didattici, previsti rispettivamente dalla lettera B degli allegati A, B e C al regolamento, sono considerati utili i titoli maturati entro il 31 agosto 2009.

4. Ai fini dell'aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 di questo bando.

Articolo 4
Norme specifiche per gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013

1. L'aspirante docente inserito nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013 può chiedere, secondo i termini e le modalità indicati all'articolo 13 di questo bando, utilizzando l'apposito modulo di domanda (allegato 1), l'aggiornamento del punteggio già posseduto

secondo quanto previsto dal comma 3 di questo articolo o la rideterminazione del punteggio e/o l'inserimento in ulteriori graduatorie secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 di questo articolo, salvo quanto previsto dal comma 2 di questo articolo.

2. L'aspirante docente dichiara nell'apposito modulo (allegato 3) il servizio utile ai fini della attribuzione del punteggio per il servizio effettivamente prestato con continuità, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 di questo bando.

3. Nel caso di richiesta di aggiornamento, al punteggio già posseduto dall'aspirante docente è aggiunto il punteggio relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 24 dicembre 2008 (termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013) o già posseduti ma non presentati entro la medesima data, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 di questo bando.

4. Il punteggio posseduto dall'aspirante docente inserito nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013 è rideterminato nel caso in cui egli chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole o chieda la modifica dell'attribuzione del punteggio dei titoli precedentemente dichiarati. Nel caso in cui chieda tale valutazione, l'aspirante docente è tenuto, per ogni graduatoria nella quale chiede l'aggiornamento, a dichiarare il titolo di accesso, i titoli di servizio d'insegnamento e gli altri titoli culturali, con l'eccezione delle dichiarazioni di cui alla sezione D del modulo di domanda (allegato 1) se già rese all'atto dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013.

5. Nel caso in cui chieda di essere inserito in ulteriori graduatorie provinciali per titoli l'aspirante docente è tenuto per ogni graduatoria, comprese quelle nelle quali è già inserito, a dichiarare il titolo di accesso, i titoli di servizio d'insegnamento e gli altri titoli culturali, con l'eccezione delle dichiarazioni di cui alla sezione D del modulo di domanda (allegato 1) se già rese all'atto dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013.

6. Gli aspiranti docenti interessati hanno l'onere di dichiarare le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della riserva dei posti e della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) barrando le apposite caselle del modulo di domanda (allegato 1); in mancanza di tale dichiarazione, i titoli di precedenza o preferenza non sono riconfermati. In particolare gli aspiranti docenti interessati devono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede di cui agli articoli 21 e 33 della legge n. 104 del 1992 compilando l'apposito riquadro della sezione M del modulo di domanda (allegato 1).

7. Gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013 e nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti prevista dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), mantengono il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia. Qualora gli stessi aspiranti docenti, avendone titolo, intendano inserirsi in altra graduatoria, devono necessariamente chiedere tale inserimento in una delle due province.

Articolo 5

Norme per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli, ad esclusione delle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado

1. Possono presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli, secondo i termini e le modalità indicati all'articolo 13 di questo bando, gli aspiranti docenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui

al medesimo articolo, sono in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o per il medesimo posto:

- a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami o alle sessioni riservate;
- b) idoneità o abilitazione conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con deliberazione della Giunta provinciale 11 marzo 2005, n. 460, deliberazione della Giunta provinciale 5 dicembre 2005, n. 2633, decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 e decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85;
- c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), presso le Accademie di belle arti (CO.B.A.S.L.I.D.) e attraverso il percorso biennale di secondo livello previsto dal decreto ministeriale 28 settembre 2007, n. 137 (Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale);
- d) diploma di didattica della musica avente valore abilitante per le classi 31/A e 32/A (articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 concernente "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);
- e) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante (articolo 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", e articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, concernente "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169);
- f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale ai sensi delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE del 7 settembre 2005 e del Consiglio 2006/100/CE del 20 novembre 2006, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) o, limitatamente agli aspiranti docenti in possesso del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi non appartenenti all'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- g) eventuali altri titoli abilitanti previsti dalla normativa statale vigente.

2. Ai fini della formulazione delle graduatorie provinciali per titoli per la scuola secondaria di primo e di secondo grado si fa riferimento alle classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. Le classi di abilitazione di cui alla legge provinciale n. 5 del 2006 e al regolamento corrispondono alle classi di concorso di cui al decreto ministeriale n. 39 del 1998.

3. L'aspirante docente può chiedere l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e del conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

4. L'aspirante docente è inserito nelle graduatorie provinciali per titoli con il punteggio determinato sulla base dell'allegato B al regolamento, salvo quanto previsto dal comma 1

dell'articolo 9 di questo bando per il punteggio per il servizio effettivamente prestato con continuità. Al fine dell'attribuzione di tale ultimo punteggio l'aspirante docente presenta l'apposito modulo (allegato 3).

5. Ai sensi rispettivamente dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento, l'aspirante docente che chiede l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli non può essere iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di circolo e d'istituto di altra provincia.

6. L'aspirante docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento di altra provincia deve dichiarare di aver chiesto la relativa cancellazione. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 4 di questo bando, l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli della provincia di Trento comporta la cancellazione da tutte le graduatorie delle province di precedente inclusione.

Articolo 6

Norme specifiche per la terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli, ad esclusione delle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado

1. Ad ulteriore specificazione di quanto stabilito dall'allegato B al regolamento si precisa quanto segue:

- a) ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.4) dell'allegato B al regolamento, l'abilitazione certificata dall'università per una sola classe di concorso dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest'ultima il punteggio aggiuntivo di 30 punti e alla/e altra/e abilitazione/i corrispondente/i 6 punti ciascuna;
- b) all'abilitazione all'insegnamento conseguita presso la S.S.I.S. a seguito di un corso di durata annuale non spetta il punteggio aggiuntivo di 30 punti; eventuali servizi d'insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono valutabili ai sensi dell'allegato B al regolamento;
- c) il punteggio di cui al punto A.4) dell'allegato B al regolamento è attribuito anche agli abilitati nelle materie artistiche e musicali presso l'Accademia delle belle arti e i Conservatori a conclusione di corsi biennali di secondo livello sostitutivi dell'abilitazione conseguita presso le S.S.I.S.; in tal caso resta fermo quanto previsto dalle lettere g) e h) del punto B.4) dell'allegato B al regolamento e dalle lettere a) e b) di questo comma;
- d) a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B.1) dell'allegato B al regolamento, non può superare il limite massimo di 12 punti;
- e) i periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non possono superare i sei mesi per ciascun anno scolastico;
- f) il servizio per attività di sostegno svolto nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa nell'area disciplinare di riferimento di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170, per la quale si è in possesso del prescritto titolo di studio; analogamente il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di scuola per la quale si è in possesso del titolo di accesso;
- g) il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina;
- h) sono valutati come il dottorato di ricerca i diplomi di perfezionamento ad esso equiparati per legge o per statuto secondo quanto previsto dall'allegato 8 (Diplomi di perfezionamento equipollenti ai dottorati di ricerca);

i) l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Articolo 7

Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado

1. Gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013 per lo strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado possono chiedere, secondo i termini e le modalità indicati all'articolo 13 di questo bando, l'aggiornamento del punteggio già posseduto o la rideterminazione del punteggio e/o l'inserimento in ulteriori graduatorie secondo quanto previsto dall'articolo 4 di questo bando e da questo articolo.

2. Possono presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli, secondo i termini e le modalità indicati all'articolo 13 di questo bando, gli aspiranti docenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al medesimo articolo, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

- a) abilitazione in educazione musicale conseguita in tempo utile per l'inclusione nelle graduatorie per il biennio 2005-2007 e iscrizione negli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 (articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato");
- b) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione indette con ordinanza ministeriale 6 agosto 1999, n. 202, con deliberazione della Giunta provinciale 12 novembre 1999, n. 7288, con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1 e con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2001, n. 457;
- c) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale 8 novembre 2004, n. 100;
- d) abilitazione in strumento musicale conseguita attraverso il percorso biennale di secondo livello previsto dal decreto ministeriale n. 137 del 2007 e dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 novembre 2007, n. 2568;
- e) abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE del 7 settembre 2005 e del Consiglio 2006/100/CE del 20 novembre 2006, recepite con decreto legislativo n. 206 del 2007, o, limitatamente agli aspiranti docenti in possesso del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi non appartenenti all'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;
- f) eventuali altri titoli abilitanti previsti dalla normativa statale vigente.

3. Ai fini della formulazione delle graduatorie provinciali per titoli per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado si fa riferimento alla tipologia di strumenti musicali prevista dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 (Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9).

4. L'aspirante docente può chiedere l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli per la tipologia di strumento musicale per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e del conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 di questo bando, l'aspirante docente è inserito nelle graduatorie provinciali per titoli con il punteggio determinato sulla base dell'allegato C al regolamento.

6. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli artistico-professionali e la valutazione dei medesimi, distinte per l'insegnamento di ciascun strumento musicale, sono effettuate dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 10, del regolamento, sulla base di quanto stabilito dall'allegato C al regolamento.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 di questo bando, i titoli artistico-professionali devono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.

8. Ai sensi rispettivamente dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento, l'aspirante docente che chiede l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli non può essere iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di circolo e d'istituto di altra provincia.

9. L'aspirante docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento di altra provincia deve dichiarare di aver chiesto la relativa cancellazione. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 4 di questo bando, l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli della provincia di Trento comporta la cancellazione da tutte le graduatorie delle province di precedente inclusione.

Articolo 8 *Attività didattica di sostegno*

1. Per l'insegnamento su posti di sostegno ad alunni con bisogni educativi speciali, per tutti gli ordini e gradi di scuola, sono formati appositi elenchi nei quali sono inseriti gli aspiranti docenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 13 di questo bando, sono forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente e sono in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento su posti comuni.

2. Per l'insegnamento di scuola primaria è predisposto il rispettivo elenco di sostegno, articolato in fasce.

3. Per tutti gli insegnamenti di scuola secondaria di primo grado è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In tale elenco ciascun aspirante docente è inserito in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria provinciale per titoli di scuola secondaria di primo grado, con il punteggio conseguito per tale graduatoria.

4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria provinciale per titoli per lo strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, e alla conseguente disomogeneità dei punteggi da attribuirsi in tale graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti docenti che chiedono l'aggiornamento e/o l'inserimento nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale sono inseriti nell'elenco di sostegno con il punteggio determinato sulla base della corrispondente tabella di valutazione allegata al regolamento utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da aspiranti docenti tratti dalla graduatoria provinciale per titoli per lo strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato per lo specifico strumento.

5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dalla tabella di corrispondenza di cui all'allegato 7 (Corrispondenza fra

aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado secondo la suddivisione prevista dal decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170); gli aspiranti docenti sono inseriti in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria provinciale per titoli di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

6. Gli aspiranti docenti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente bisogno educativo speciale.

Articolo 9

Attribuzione del punteggio per il servizio effettivamente prestato con continuità

1. Ai sensi dell'articolo 67, comma 8, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010), in deroga all'articolo 92, comma 2, lettera e), della legge provinciale n. 5 del 2006, sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno.

2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 7 e 8, del regolamento, in ordine all'attribuzione dello specifico punteggio per il servizio effettivamente prestato si considera servizio effettivo quello prestato con il possesso del prescritto titolo di studio per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il periodo di attività didattica delle scuole previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami, e per il quale sono stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4 di questo articolo, i permessi, le aspettative, i congedi e le assenze previsti dalle disposizioni contrattuali e da specifiche disposizioni di legge sono utili ai fini del computo del servizio prestato con continuità.

4. Non sono considerati utili, ai fini del computo del servizio prestato con continuità, i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l'aspettativa per motivi di studio, l'aspettativa non retribuita per motivi familiari, l'aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.

5. Inoltre non è utile, ai fini della valutazione della continuità del servizio, il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, presso gli istituti di formazione professionale provinciali, nonché presso enti o associazioni senza fini di lucro aventi per fine istituzionale la formazione professionale convenzionati con la Provincia autonoma di Trento.

Articolo 10

Utilizzazione delle graduatorie provinciali per titoli

1. Le graduatorie provinciali per titoli sono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato e per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, secondo le modalità stabilite dall'articolo 89, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato su posti di sostegno sono effettuate con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamento.

3. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria della classe di concorso per la quale la nomina stessa è stata proposta. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali comporta la decadenza sia dall'elenco del sostegno sia dalla graduatoria della classe di concorso o posto d'insegnamento che ha determinato l'inserimento nell'elenco del sostegno.

Articolo 11

Aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli.

Graduatorie d'istituto di prima fascia

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del regolamento, è ridefinita per l'anno scolastico 2010-2011 la prima fascia delle graduatorie d'istituto formate con la procedura indetta con deliberazione della Giunta provinciale 24 aprile 2009, n. 934 recante "Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente e ulteriori direttive applicative (articolo 6, comma 7, decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg.)" e di seguito denominate "graduatorie d'istituto 2009-2011".

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento, gli aspiranti docenti che hanno espresso le preferenze di sede nell'ambito delle graduatorie d'istituto 2009-2011 mantengono per le graduatorie d'istituto di prima fascia, in relazione all'anno scolastico 2010-2011, le medesime preferenze di sede.

3. Nei termini e con le modalità indicati al comma 1 dell'articolo 13 di questo bando, ai fini del conferimento delle supplenze sulla base delle graduatorie di istituto, utilizzando l'apposito modulo (allegato 4), possono indicare le preferenze di sede per l'inserimento nella prima fascia delle medesime, in relazione all'anno scolastico 2010-2011, gli aspiranti docenti che non sono inseriti nelle graduatorie d'istituto 2009-2011 di alcuna istituzione scolastica. Tali aspiranti docenti possono indicare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento, fino ad un massimo di quindici istituzioni scolastiche della provincia di Trento.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale successiva a quella di approvazione di questo bando saranno definiti i termini e le modalità di pubblicazione della prima fascia delle graduatorie d'istituto per l'anno scolastico 2010-2011.

5. Ai fini del conferimento delle supplenze brevi per la sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a quindici giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg recante "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", il dirigente dell'istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto secondo un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le scuole dell'istituzione scolastica.

6. Gli aspiranti docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli formate secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento non possono essere iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia.

7. Gli aspiranti docenti che, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 4 di questo bando, sono iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie ad esaurimento di un'altra provincia, possono iscriversi nelle graduatorie d'istituto della provincia

di Trento solo nel caso in cui abbiano individuato la medesima provincia ai fini del conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento.

8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 5 del 2006 non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie d'istituto dei docenti con contratto a tempo indeterminato.

Articolo 12

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti docenti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 13 di questo bando, i seguenti ulteriori requisiti:

- a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni sessantacinque (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'articolo 22 della legge n. 104 del 1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti; in tal caso, l'aspirante docente può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa;
- d) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione;
- e) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo;
- b) coloro che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari della sospensione o della destituzione previste dall'articolo 492, comma 2, lettere d) ed e), nonché dall'articolo 535, comma 1, numeri 4) e 5), per la durata della sanzione, e 6) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) o nelle sanzioni disciplinari previste dalle lettere d) ed e), limitatamente alla durata della sanzione, e dalle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 66 quater del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale docente della Provincia di Trento;
- c) coloro che si trovano in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali);
- d) coloro che sono stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- e) coloro che sono stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

g) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno compiuto i sessantacinque anni di età; non possono altresì essere assunti coloro che alla data di decorrenza del contratto di assunzione hanno superato il predetto limite di età.

4. Non possono in ogni caso accedere all'impiego coloro che nei cinque anni precedenti all'assunzione sono incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per il mancato superamento del periodo di prova.

5. Gli aspiranti docenti sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti generali di ammissione.

6. Il dirigente della struttura provinciale competente può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti docenti che risultano sprovvisti dei requisiti di ammissione previsti da questo articolo.

Articolo 13

Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. L'aspirante docente che chiede l'aggiornamento e/o l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli presenta domanda al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione – Ufficio concorsi, assunzioni e contenzioso, via Gilli 3, 38121 Trento, utilizzando gli appositi moduli (allegati 1 o 2), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione di questo bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige; unitamente all'allegato 1 o 2 l'aspirante docente presenta l'apposito modulo (allegato 3) per l'attribuzione del punteggio per il servizio effettivamente prestato con continuità ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 di questo bando. Entro il medesimo termine gli aspiranti docenti di cui al comma 3 dell'articolo 11 di questo bando presentano l'apposito modulo (allegato 4) per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto di prima fascia chiedono l'inserimento, sulla base dei relativi codici riportati nella nota allo stesso modulo recante il corrispondente allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 934 del 2009 (Elenco dei codici delle istituzioni scolastiche richiedibili per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011). Questo bando è affisso all'albo del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e inserito sul portale della scuola in Trentino all'indirizzo "www.vivoscuola.it".

2. Nel modulo di domanda di cui agli allegati 1 o 2, nonché nell'allegato 3 per il servizio effettivamente prestato con continuità, gli aspiranti docenti devono dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), i titoli valutabili posseduti, gli eventuali titoli di idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria ottenuta secondo le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 14 di questo bando, i titoli di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di bisogni educativi speciali, la titolarità del diritto alla riserva dei posti (allegato 5) e del diritto alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punteggio (allegato 6), il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina o mòchena e tedesca o cimbra e tedesca. Devono invece essere documentati con relativa certificazione o attestazione, come di seguito indicato:

a) i titoli artistici prodotti dagli aspiranti docenti di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, come indicato dal comma 7 dell'articolo 7 di questo bando;

b) i servizi di insegnamento svolti presso le scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione Europea. Tali certificati devono essere prodotti in originale o in copia autenticata, con traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del paese di provenienza o da traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese dove il certificato è stato formato operante in Italia.

3. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, gli aspiranti docenti interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in quanto disoccupati alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di aggiornamento e/o inserimento disciplinato da questo bando, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli 2009-2013.

4. La domanda (allegato 1 o 2 ed eventuali allegati 3 e 4) è spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione – Ufficio concorsi, assunzioni e contenzioso. Si considera prodotta in tempo utile la domanda spedita o consegnata entro il termine indicato al comma 1; in caso di invio della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a datario dell'ufficio postale che accetta la domanda; in caso di consegna a mano è rilasciata la ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. Gli aspiranti docenti che prestano servizio o sono residenti all'estero possono presentare domanda tramite la competente autorità diplomatica.

5. Il versamento della tassa concorsuale di Euro 25,00 (venticinque) è dovuto solo dagli aspiranti docenti che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli con la presentazione della domanda di cui all'allegato 2. Il versamento della tassa concorsuale, la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda, può essere effettuato in uno dei seguenti modi, con la causale "aggiornamento straordinario GPT 2009-2013":

- a) versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della P.A.T. - UniCredit Banca s.p.a., specificando i seguenti codici: codice filiale 5079; codice ente 400;
- b) bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della P.A.T. - UniCredit Banca s.p.a. - Agenzia Trento Galilei – via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie "codice IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828" e, in aggiunta per i soli bonifici dall'estero, "codice BIC: UNCRIT2B0HV";
- c) versamento sul conto corrente postale n. 295386, intestato alla Provincia autonoma di Trento – Servizio Tesoreria, c/o UniCredit Banca s.p.a., via Galilei, 1, 38122 Trento.

6. E' ammessa la regolarizzazione delle domande secondo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000. In tal caso il dirigente della struttura provinciale competente assegna all'aspirante docente un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

7. Sono motivi di esclusione:

- a) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al comma 1;
- b) la mancanza della firma dell'aspirante docente in calce alla domanda.

8. Sono esclusi dalle graduatorie provinciali per titoli, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultano in possesso dei requisiti prescritti o hanno violato le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, e all'articolo 7, commi 8 e 9, di questo bando concernenti l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie di una sola provincia, ivi incluse la provincia di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, ad eccezione degli

aspiranti docenti presenti in due province a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

9. L'esclusione è disposta dal dirigente della struttura provinciale competente sulla base delle dichiarazioni rese dall'aspirante docente nella domanda o sulla base della documentazione prodotta o sulla base di accertamenti svolti dalla struttura provinciale competente.

Articolo 14

Pubblicazione delle graduatorie provinciali per titoli, reclami e ricorsi

1. Il dirigente della struttura provinciale competente pubblica all'albo della struttura le graduatorie provinciali per titoli provvisorie. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 di questo bando, gli aspiranti docenti sono collocati in graduatoria secondo il relativo punteggio complessivo. Inoltre per gli aspiranti docenti interessati la graduatoria riporta le indicazioni relative alla titolarità del diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio: nel caso di parità di punteggio sono applicati i titoli di preferenza di cui all'allegato 6. Per gli aspiranti docenti interessati la graduatoria riporta altresì il possesso del titolo di idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno, dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, mòchena e tedesca o cimbra e tedesca.

2. Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti appositi elenchi, articolati in fasce e distinti per ciascuna lingua straniera (tedesco, inglese), nei quali sono inseriti, sulla base della posizione conseguita nella graduatoria provinciale per titoli della scuola primaria, gli aspiranti docenti in possesso del titolo di cui alle lettere a), b) e c) di questo comma. In subordine all'articolazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 di questo bando, la formulazione degli elenchi per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- a) aspiranti docenti in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova facoltativa sostenuta nell'ambito dei concorsi per esami e titoli o nell'ambito delle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o nell'ambito dei corsi speciali abilitanti, oppure in relazione allo specifico corso di studi seguito nell'ambito della laurea in scienze della formazione primaria;
- b) aspiranti docenti in possesso delle lauree previste dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento delle classi di concorso 45/A o 46/A per le lingue straniere tedesco o inglese;
- c) aspiranti docenti in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova di accertamento indetta dalla struttura provinciale competente (ora Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, allora Sovrintendenza scolastica provinciale).

3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 di questo articolo, gli aspiranti docenti interessati possono presentare reclamo avverso le graduatorie provvisorie. Il dirigente della struttura provinciale competente procede, anche in autotutela, alle necessarie correzioni delle graduatorie.

4. Ultimate le operazioni di propria competenza, il dirigente della struttura provinciale competente pubblica all'albo le graduatorie provinciali per titoli definitive.

5. Avverso le graduatorie provinciali per titoli definitive è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, rispettivamente entro centoventi giorni o

sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda o l'esclusione dalla procedura.

6. Gli aspiranti docenti che hanno presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione o l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria. L'inserimento con riserva non consente all'aspirante docente di stipulare contratti a tempo indeterminato o determinato.

Articolo 15 *Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), gli aspiranti docenti sono informati che il trattamento dei dati personali da essi forniti al fine dell'aggiornamento e/o inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, o comunque acquisiti a tale scopo dalla struttura provinciale competente, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli ed avviene, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Inoltre i dati, resi anonimi, possono essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati personali:

- a) è finalizzato alla migliore e omogenea organizzazione della procedura di aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli;
- b) è effettuato in modo manuale e/o informatizzato, in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle persone; i dati sono conservati presso il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, via Gilli 3, Trento, per i tempi prescritti dalle norme di legge.

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli per l'aggiornamento e/o inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli.

4. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica ed economica dell'aspirante docente.

5. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante 15, Trento. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, via Gilli 3, Trento.

6. In relazione al trattamento dei dati, l'aspirante docente può far valere i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e, in particolare, il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché l'aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati.

Articolo 16 *Disposizioni finali*

1. Per quanto non previsto da questo bando valgono le disposizioni contenute nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) e nel decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg, recante

“Regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”.